


DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E PER LA SALUTE DEI LAVORATORI

Appendice 8 DVR Rischio Biologico Emergenza Coronavirus



G a i a

Gestione Ambientale
Integrata dell'Astigiano S.p.A.

G.A.I.A.

GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA ASTIGIANO
via Brofferio, 48 14100 - ASTI

Iscritta al n. 01356080059 del Registro delle Imprese di Asti e al n. 108858 di Anagrafe Camerale

Data: 04/07/2022

Scopo del seguente documento è verificare come tutte le indicazioni presenti all'interno del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 30/06/2022, integrato rispetto a quello precedentemente emesso in data 06 aprile 2021, siano state esaminate e prese in carico all'interno di GAIA spa.

1-INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);*
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;*
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.*

Il datore di lavoro fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

L'azienda si è adoperata fin dal nascere dell'emergenza nell'informare e rendere partecipi tutti i lavoratori e le ditte esterne sulle disposizioni del Ministero della Salute e delle autorità competenti.

La comunicazione è avvenuta affiggendo all'ingresso delle sedi di lavoro, nelle bacheche ed in prossimità dei distributori di alimenti e bevande tutte le indicazioni che venivano fornite dagli organi ufficiali e le comunicazioni interne dove erano specificate le misure particolari adottate in azienda.

Per gli impiegati con accesso a videoterminale e per quelli che usufruivano di telelavoro tale informativa è stata erogata anche tramite e-mail e per loro è stato creato e reso disponibile un corso di formazione specifico in modalità e-learning attraverso il software moodle.

Tutto il personale operante in azienda è già stato formato ed addestrato per i DPI di 3 categoria per un corretto utilizzo. I DPI utilizzati nei luoghi di lavoro in base alla valutazione dei rischi sono idonei a prevenire possibili forme di contagio in quanto con elevato grado di protezione per le polveri e rischio biologico. Attraverso comunicazione interne sono state ribadite istruzioni per utilizzare correttamente le mascherine ed i guanti monouso.

2-MODALITA' DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.

Qualora, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.

La misura della temperatura è fortemente raccomandata prima dell'ingresso ad inizio turno con termoscanner ad infrarossi presso il polo di trattamento rifiuti di Valterza, all'ingresso degli uffici e degli spogliatoi. In tema di privacy si fa riferimento all' allegato AL GS015. La persona che viene rilevato con temperatura superiore a 37,5, valore indicato dal Protocollo di intesa come limite per valutare i casi di febbre, viene invitato a ritornare a casa e consultare il proprio medico per valutare il proprio stato di salute . Non viene utilizzato nessun registro in cui si faccia riferimento al nome delle persone ed alle misure effettuate. Se la persona che abbandona il luogo di lavoro manifestasse successivamente sintomi più gravi e risultasse positiva al tampone, l'azienda, con il parere del Medico Competente, effettuerà una valutazione sulle eventuali misure straordinarie per limitare al più possibile il contagio fra il personale.

Per i dipendenti di GAIA SpA che intendono riprendere il lavoro dopo l'infezione Covid, si fa riferimento a quanto descritto nel capitolo sulla sorveglianza sanitaria.

L'azienda si rende disponibile a seguire tutte le indicazioni dell'autorità sanitaria competente per mettere in atto eventuali misure aggiuntive specifiche.

3-GESTIONE DEGLI APPALTI

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente.

L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Per i trasportatori esterni è previsto un percorso con una modalità di conferimento/carico in base al tipo di rifiuto trattato. La firma ed il passaggio dei documenti necessari al trasporto è organizzato in modo che nessuno possa accedere in pesa oltre all'addetto in tutti gli impianti.

Nell'informativa data alle ditte esterne è stato rimarcato come gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere per quanto possibile a bordo dei propri veicoli e non è consentito in alcun modo l'accesso agli uffici; per la firma delle bolle o dei formulari, l'autista deve mantenere la distanza minima di 1 metro dagli operatori GAIA.

A tutti gli esterni è limitato l'accesso alle aree ristoro presenti in azienda dove sono presenti i distributori automatici di cibi e bevande.

Sono presenti presso il polo trattamento rifiuti di Valterza, la discarica di Cerro Tanaro e l'impianto di compostaggio di San Damiano servizi igienici dedicati esclusivamente al personale esterno, sottoposti regolarmente a pulizia ed igienizzazione con prodotti a base di cloro e alcol.

Anche per le ditte in appalto presso gli impianti di GAIA sono state adottate le misure cautelative previste dal protocollo e quelle particolari adottate in azienda

Nell'informativa alle ditte esterne è stato ribadito l'obbligo da parte dell'appaltatore di informare immediatamente GAIA spa in caso di positività di propri dipendenti positivi al tampone COVID-19 al fine di collaborare con l'ASL di riferimento. Prima dell'emissione dell'ordine viene accertato che la ditta esterna abbia preso visione del Protocollo di sicurezza interno di GAIA spa.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL'ARIA

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021- Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio nonché alla loro ventilazione.

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

Le pulizie ed igienizzazione degli spogliatoi di Valterza vengono effettuate giornalmente con prodotti specifici, a fine turno.

Nei locali adibiti a spogliatoi ed uffici della discarica di Cerro Tanaro e dell'impianto di Compostaggio di San Damiano, vengono effettuate igienizzazioni e pulizie giornaliere nel corso del turno di lavoro.

L'azienda mette a disposizione di tutti prodotti idonei affinché gli operatori possano igienizzare quotidianamente e secondo le necessità le superfici di maggior contatto, in particolare a fine turno.

La sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti viene effettuata negli uffici a cura dell'impiegato che opera presso la propria scrivania con i prodotti messi a disposizione.

Per migliorare le condizioni igieniche delle postazioni di lavoro, in particolare per quegli ambienti in cui possono operare persone diverse appartenenti a turni diversi o in cui, anche evitando assembramenti, si registra maggior passaggio, sono previsti interventi di sanificazione straordinaria.

Per tutti i mezzi e per le automobili aziendali è stata prevista una pulizia e sanificazione periodica, che comprende una pulizia ad umido con prodotti disinfettanti ed una sanificazione dell'abitacolo con ozono o igienizzante di pari efficacia.

Per il polo trattamento rifiuti di Valterza, è stato predisposto un intervento periodico di igienizzazione con ozono per la cabina di cernita, la cabina di regia del carroponte, l'officina di manutenzione, il complesso degli uffici, il locale pesa e gli spogliatoi maschili e femminili. Per la discarica di Cerro Tanaro è stata prevista l'igienizzazione con ozono del blocco locale uffici. Per l'impianto di compostaggio di San Damiano è stato programmato un trattamento periodico con ozono per l'officina di manutenzione, il locale uffici/spogliatoi.

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

In tutti i luoghi di lavoro sono messi a disposizione soluzioni disinfettanti per le mani, sia in forma di gel che da utilizzarsi con acqua corrente o salviette.

La raccomandazione per una frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o igienizzazione delle mani è ricordata in diverse informative interne.

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Fermi gli obblighi previsti dall'art. 10-quater del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell'ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda.

Negli impianti GAIA è presente, per il materiale trattato e la lavorazione effettuata, il rischio biologico per cui gli operatori sono stati dotati di dispositivi di protezione individuale adeguati che sono ritenuti idonei anche per affrontare l'emergenza Coronavirus.

In particolare tale dispositivi sono:

- mascherina facciale FFP2 o FFP3 in base alla magnitudo del rischio.
- occhiali
- guanti antipuntura ed antitaglio rivestiti in nitrile
- tuta protettiva monouso (in base alle esigenze di lavorazione)
- scarpe antinfortunistiche S3

Gli indumenti di lavoro sono considerabili DPI solo per l'alta visibilità ma lo loro gestione "pulito/sporco" tramite un contratto di noleggio e lavaggio è una misura per limitare il rischio biologico.

Nei casi in cui non è obbligatorio l'utilizzo di mascherina facciale FFP2 o FFP3 GAIA raccomanda a tutti i dipendenti di indossare la mascherina FFP2, in particolare nei casi in cui non si il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative, che viene messa a disposizione di tutti in modo di consentirne l'utilizzo.

Non vengono individuati gruppi particolari per cui sia obbligatorio l'utilizzo di mascherine FFP2 o con grado di protezione maggiore, al di là delle mansioni e per le postazioni di lavoro già individuate dal documento di valutazione dei rischi aziendali per contrastare il rischio biologico.

Il medico competente aziendale fornisce indicazione su soggetti fragili che eventualmente devono indossare obbligatoriamente questo tipo di mascherine.

Nel caso di focolaio infettivo in azienda, sempre seguendo le indicazioni del medico competente, si valuteranno le modalità operative per rendere obbligatorio per il gruppo di dipendenti interessati dal focolaio l'utilizzo di mascherine FFP2, qualora questo non fosse già previsto in base alla propria mansione.

Chi convoca riunioni o corsi di formazione, in cui è necessaria la presenza, è tenuto in fase di convocazione ad indicare se è obbligatorio partecipare indossando la mascherina.

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi.

Occorre provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Sono a disposizione prodotti di sanificazione e le pause sono organizzate in modo da evitare l'assembramento in corrispondenza dei distributori di snack e bevande in modo da garantire la distanza minima di 1 metro tra le persone. Tutti i dipendenti sono stati invitati a fare le pause-ristoro al di fuori dei luoghi di lavoro di GAIA nel rispetto delle regole interne vigenti per le pause e le timbrature. Se non è possibile effettuarle all'esterno di GAIA allora le stesse sono permesse solo in corrispondenza dei distributori automatici di alimenti presenti, rispettando le distanze e le misure igieniche per limitare il rischio biologico.

8- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa).

Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Vista l'esigenza di limitare il più possibile l'assembramento negli spogliatoi, considerata la superficie degli stessi, il numero massimo di persone che possono essere presenti all'interno degli spogliatoi sia maschili sia femminili di Valterza è pari a n.15, n.4 per Cerro Tanaro, n.5 per entrambi gli spogliatoi di San Damiano.

Per quanto riguarda il polo di Valterza viene individuata una diversa organizzazione dell'orario di lavoro in corrispondenza del cambio turno in modo da evitare un eccessivo assembramento.

In corrispondenza degli ingressi sono messi a disposizione igienizzanti per le mani segnalati da apposite indicazioni.

Vista la planimetria e l'organizzazione attuale degli ambienti di lavoro non è possibile individuare distinti punti di ingresso ed uscita.

9-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Fermo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria.

La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

E' stato predisposto un allegato ai piani di emergenza di GAIA "AL_GS104 ALLEGATO AL PIANO DI EMERGENZA NELLE VARIE SEDI DI LAVORO DI GAIA SPA - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA DI COVID-19", emesso in data 16/03/2020, dove sono state recepite le indicazioni del protocollo.

Nel caso di persona sintomatica in azienda si provvederà subito al suo isolamento, contattando il medico competente e seguendo le indicazioni dell'autorità sanitaria. La persona sintomatica verrà subito dotata, ove già non lo fosse, di mascherina FFP3.

10-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un'occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. A tale citata circolare si rimanda relativamente alla modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale nei casi in cui non sia nominato il medico competente.

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza delle indicazioni del precedente punto 2. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

La sorveglianza sanitaria continua in azienda in base alle indicazioni fornite dal protocollo.

Il MC è parte attiva nell'individuazione delle misure aziendali particolari adottate in aziende.

I dipendenti affetti da patologie quindi identificati come soggetti maggiormente a rischio inseriti nei vari settori/uffici di Gaia, in base alle indicazioni del MC, sono adibiti esclusivamente allo smart working dalla propria abitazione.

Attraverso comunicazione interna è stata data indicazione ai soggetti che si ritengono esposti a maggiori rischi nel contrarre il virus o che rientrano nella definizione di soggetto fragile data dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.C.P.M. 08/03/2020 di rivolgersi al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a loro tutela, potrà giustificare il periodo di 'isolamento'. Nei casi in cui il MMG non prescriva (o non possa prescrivere) il periodo di malattia, il lavoratore può richiedere una visita straordinaria con il medico competente aziendale affinché possano essere valutate misure idonee per la salute del dipendente.

Per il reintegro di lavoratori dopo l'infezione da COVID19 con ricovero ospedaliero, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione effettua visita medica per verificare l'idoneità alla ripresa del lavoro anche per valutare profili specifici di pericolosità.

11-LAVORO AGILE

Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell'emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.

In questo senso, le Parti sociali, in coerenza con l'attuale quadro del rischio di contagio, manifestano l'auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall'art. 90, commi 3 e 4, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

E' stata incentivata la possibilità di lavoro flessibile (telelavoro) per tutto il personale impiegato compatibilmente con le necessità aziendali in base a rotazioni concordate dalle Risorse Umane e dai responsabili di settore.

La turnazione effettuata fra gli impiegati che non usufruiscono dello smart working è volta anche a ridurre il più possibile il numero di persone all'interno degli stessi uffici e degli ambiti di lavoro.

12-LAVORATORI FRAGILI

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.

Le Parti sociali chiedono altresì che vi sia una proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione dei lavoratori fragili.

Il trattamento dei lavori fragili in azienda avviene in base alle indicazioni al datore di lavoro del medico competente in funzione dei dati in suo possesso della sorveglianza sanitaria.

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Sono costituiti nelle aziende i Comitati per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali.

In mancanza di quanto previsto dai punti precedenti e per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi ove si registrino mutamenti dell'attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali qui condivise e, comunque, entro il 31 ottobre 2022 per verificare l'aggiornamento delle medesime misure.

All'interno dell'azienda, il comitato SPT_GAIA (già operativo sui temi di salute e sicurezza e responsabilità sociale) ha il compito di vigilare sull'attuazione delle regole previste dal "Protocollo", dalle procedure aziendali e da quelle ministeriali. L'azienda invita a far parte di questo comitato Covid non solo le RSU elette all'interno dell'azienda ma almeno un rappresentante di tutte le sigle sindacali.